



COMUNE DI CASATENOVO

# ARCHIVIO

CATEGORIA Sic. pub. CLASSE \_\_\_\_\_ FASCICOLO 2

Disposizioni di polizia per i pubblici  
lavori e richieste per praticare  
il giro delle carte in ostello.

CARTELLA N. 67

ANNO 1816

502.1  
B.69

# REGNO LOMBARDO-VENETO

Como li

181

## L'UFFICIO DI POLIZIA PRESSO L'IMPERIALE REGIA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Concede licenza a \_\_\_\_\_ di professione \_\_\_\_\_  
 abitante \_\_\_\_\_ di potere nel \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
 permettere agli avventori nazionali o forestieri ogni sorta

di giuochi non proibiti dall'editto 10 novembre 1815 e dalle leggi veglianti.

Il giuoco della mora sarà solo permesso negli alberghi, osterie e trattorie nelle ore del giorno, rimanendo costantemente vietato durante la notte. Anche nelle ore del giorno resta tuttora ferma la proibizione tanto del detto giuoco della mora, che di qualunque altro trattenimento a giuochi, gozzoviglie, ed altre oziose adunanze nel tempo delle Sacre Fuuzioni e della Dottrina Cristiana di conformità all'editto 5 dicembre 1814.

Gli avventori, od esercenti che contravvenissero al detto editto 10 novembre 1815, ed alle altre veglianti leggi sui giuochi proibiti, e segnatamente alla disposizione portata dal §. 266 del codice delle gravi trasgressioni politiche verranno multati in fiorini 900 se nazionali, e sfrattati da tutti li Stati ereditarij di S. M. I. e R. se forestieri. Quei nazionali che fossero incapaci a pagare la multa verranno arrestati e sottoposti alla pena d'arresto rigoroso da uno sino a tre mesi.

Gli esercenti che contravvenissero al suddetto editto 5 dicembre 1814 verranno puniti colla multa non minore di lir. 20, e non maggiore di lir. 40 per la prima volta; ed alla pena di detenzione da uno a due mesi in caso di recidiva, ed anche colla sospensione o destituzione dall'esercizio della rispettiva arte o professione a norma delle circostanze.

Tutti coloro poi che contravvenissero al prescritto dall'avviso 19 agosto 1816 dell'I. R. Direzione Generale della Polizia verranno multati in lir. 13 per la prima volta; sarà duplicata la multa in caso di recidività, ed ai conduttori od esercenti alla terza contravvenzione si farà loro chiudere il negozio senza speranza di ulteriormente esercire la stessa professione. Quei contravventori che fossero incapaci o renitenti allo sborso delle multe sarà sostituita la pena dell'arresto personale di un giorno per ogni somma di due lire e sessanta centesimi.

Si dovrà tenere la presente affissa in sito che possa da ognuno essere liberamente vista e letta sotto la stessa pena di lir. 13 contravvenendo.

Vale la presente dal dì d'oggi fino al giorno 31 dicembre corrente anno.

*Pel sig. Consigliere di Governo Regio Delegato Provinciale*

#619

Milaglia M. For. 1816.

Al Regio Cancell. Curatorio

Onde codesta Deputazione sia abilitata a rilasciare la  
licenza del gioco agli stranieri emanati nell'avviso del 29. 27.  
p. p. della C. di. Direzione Generale della Polizia, le esibendo  
la modula alla quale dovrà strettamente attenersi nell'accor-  
dare tali licenze.

La prevengo però, che nessuna autorità locale deve  
accordare simili licenze se non quando costui alla medesima,  
che le trattorie, officine, alberghi siano d'ordinario frequen-  
tati da forestieri, e nazionali d'onesti costumi, e che  
siano nell'equal tempo diretti da padrone di morale  
condotta non mai stata soggetta a censura.

Ciò è quanto devo dichiararle ad evasione  
dell'ingiuatomi con Circolare della Regia Vel. Provinciale  
del 6. aut. # 5209. P. V.

Ho il piacere di attestarle la mia stima

Milania

Alla Deputaz. all'ultimo di  
Casate Nuove

al n.º 101.

Li 18. gbre. 1810. Capateuicuo

Si è operato questo fuoio =  
giusto colla proficua

meza ag. 10

10617

Della Deputazione all'Estimo in

Carate Murò

D. 10





Capitulario.

Sig. Deputati alla Ministratione Comunale  
il soprilo Francesco Vignani Avante negozio di Officina  
in Capite nuovo, viene perche la Vengi Accordato il <sup>scarte</sup>gioco della  
non proibita in Valianti regolamenti a Fine che possa permettere  
alli accentori si nazionali che forestieri: sottomettendogli alla  
Valiante legge relative.

Di 25 Feb 1816 Capite nuovo Gio: Vignani Ofte di Capite nuovo

al M. R.

181

espetuoso li 18. ~~giugno~~

Vi è accordato la licenza  
addimandata come sotto.

Uscita agli 16.



Regno Lombardo Veneto

Provincia di Como Distretto XXV di Missaglia

Comune di Casate Nuovo li 18. Breve 1816.

Al Sig. Rezzo Cancelliere Comunitario Distrettuale

All' sottosc. Nicola Cagnaghi Escente Osteria situata in Casate Sud.<sup>o</sup>  
interessando per lo smercio de generi si di vettovaglia che di vino  
che tiene nel suo negozio che venghi abilitato a tenere il per-  
-messo gioco delle Carte. Pertanto supplica il sig. Cancelliere per  
che preso in considerazione l'Espresso voglia accordarle la volla  
legge voluta Firenze, che della grazia. ec.

Sottomettendosi quindi a tutte quelle ~~disci~~ discipline tanto prescritte, che  
da prescriversi su tale proposito

Nicola Cagnaghi Oste in Casate Nuovo

al. W. h. A.

Casale Monf. li 18. June. 1816.

Si è ricordato la licenza ed:  
dimezzata con due soldi e  
mezzo ogni to.